

esercitare la Camera di commercio piacentina, parmi evidentemente convincersi che essa appartenga al corpo amministrativo.

Per risoluzione sovrana del 23 giugno 1833, la Camera di commercio è in prima chiamata a deliberare: *viste*, dice la sovrana risoluzione, *le deliberazioni della Camera di commercio*. Oltre ciò, ecco le funzioni che detta camera è chiamata ad esercitare:

La Camera di commercio darà le patenti agli institutori di tratture da seta.

I trattori operai da seta potranno anche conseguire dalla Camera patente di maestri da seta.

Dalla Camera di commercio di Piacenza saranno proposti premi ai trattori operai da seta.

Infine la Camera ha autorità d'interdire l'esercizio di quest'arte pel corso non più di cinque anni. Ora potrà mai dirsi che chi dà patenti e propone premi, e sentenza interdizioni, si abbia a credere un corpo solamente ed esclusivamente consultivo?

Parmi che siffatte funzioni evidentemente appartengono all'ordine amministrativo.

Ma si diceva: il segretario veramente vuoi considerare affatto estraneo alla Camera di commercio; egli mette in forma le consultazioni emesse dalla Camera. Pure certo è che egli è membro di questo corpo, ed è compreso nella forma organica della Camera di commercio; ed è decreto napoleonico che in tale forma istituiva le Camere di commercio.

Se poi si voglia considerare la condizione di segretario, io credo che in questa qualità noi troviamo una nuova cagione di annullamento.

Volendo noi vedere ben addentro nello spirito delle leggi, credo che veramente sopra tutto la legge richiegga nel deputato nazionale l'indipendenza.

Infatti quali sono gli esclusi dall'elezione? Tutti i funzionari stipendiati amovibili dell'ordine giudiziario e gli impiegati amministrativi. Solamente si eccettuano gl'intendenti generali, i quali sono posti in istato d'indipendenza per l'alto grado che occupano; quindi gli ingegneri, gli ufficiali sanitari e quelli insomma che la loro qualità, la loro scienza individuale pone al coperto dal pericolo d'influenze che possano dominarli. Tutti gli altri impiegati d'ordine inferiore, e nei quali non si argomenta personale qualità che levi l'individuo a vera indipendenza, sono ineleggibili.

Ora è a vedere se in un segretario di una Camera di commercio possa supporre una tale indipendenza. Io credo che no. Leggo una decisione del 31 luglio data dalla Corte di Douai, nella quale si cancella dal ruolo degli avvocati un segretario della Camera di commercio, appunto perchè lo pone in troppa dipendenza dal presidente e dalla Camera medesima.

(Si legge la decisione.)

In Francia un segretario della Camera di commercio non è considerato uomo di tale dignità e indipendenza, che possa esercitare la nobile funzione di avvocato. Nobile, perciocchè è nelle sue mani posta la vita civile, la fama e gli averi degli individui che a lui ricorrono. E vorremo noi pensare che una tale funzione in Italia sia tale da costituire un deputato indipendente, nelle mani del quale è posta la vita materiale e politica della società? Quanto a me tengo che tale impiego salariato e di così umile condizione sia al tutto sconvenevole alla dignità ed alla grandezza che porta con sè l'idea di deputato nazionale.

GIOIA. Domando la parola per un fatto personale.

Il preopinante ha ricevuto delle informazioni molto erronee e molto infelici: esso suppone che la Camera di commercio

di Piacenza sia istituita dai Francesi per mezzo di un decreto napoleonico.

VALERIO L. Invito il presidente a fare che l'oratore si tenga veramente al fatto personale.

GIOIA. Lasci dire, e il fatto personale verrà.

Dunque, ripeto, io non ho male inteso. Il signor preopinante ha supposto che la Camera di commercio sia stata istituita in forza di un decreto dell'imperatore Napoleone del 1814; ma in fatto sta che la Camera di commercio è stata veramente istituita prima in Parma da un decreto ministeriale, poi (nel 1816) anche in Piacenza in virtù di un decreto di S. M. Maria Luigia.

Tanto è poi lungi che non possa convenire ad un avvocato di essere segretario della Camera di commercio, che il primo regolamento di essa Camera prescriveva rigorosamente che il segretario dovesse essere avvocato. Questo decreto si può trovare nella raccolta delle leggi, e se si vuole differire la discussione a domani potrò metterlo sotto gli occhi della Camera. Fu segretario della Camera in Parma l'avvocato Maestri, ora senatore del regno; ad esso poi succedette il consigliere Trotti, che fu indi consigliere d'appello; poi l'avvocato Mole-sini, il quale ha occupato in Parma funzioni eminenti..... insomma era regola di fondazione che il segretario fosse avvocato.

Il segretario poi della Camera di commercio di Piacenza è la persona la più indipendente che possa fingersi. Esso è indipendente come la scienza di cui, come dissi, somministra le formole e applica le dottrine. Quelli che mettono in dubbio o l'importanza o la nobiltà o l'indipendenza di quest'ufficio, danno segno di non conoscere nè punto nè poco lo spirito di questa istituzione, secondo che era ordinata negli Stati di Parma.

VALERIO L. Questa non è questione personale.

LANZA. Finora si è discusso per provare che l'impiego di segretario della Camera di commercio entra in quella sfera d'impieghi detti amministrativi, i quali sarebbero veramente esclusi. Sia per sostenere che quest'impiego è veramente amministrativo, come per sostenere che non entra in questa categoria, si sono addotte molte squisite e sottili ragioni, che però non hanno potuto ancora fissare la mia opinione, benchè essa propenda a credere non essere l'ufficio di segretario di una Camera di commercio di natura amministrativa. Ma io credo di dover portare la questione sopra un altro terreno, dirò più elevato e più convenevole a questa Camera. Interpretando l'articolo proposto dalla legge, si comprende che il legislatore ha voluto escludere dall'eleggibilità coloro fra gli impiegati i quali sono di troppo dipendenti dall'autorità governativa, e che esercitano un'influenza diretta sopra gli elettori. Questo è il criterio principale, quasi unico, che deve guidare il Parlamento ne' suoi giudizi sopra le elezioni.

Ora risulta chiaramente che per mezzo del suo impiego l'onorevole avvocato Gioia non ha potuto influire menomamente in favore della sua elezione, ed il voto emesso dai suoi elettori fu libero, spontaneo, la vera espressione della loro volontà. Difatti l'avvocato Gioia da un anno vive lungi dal suo paese natale dove venne eletto, e da un anno non esercita le funzioni del suo impiego; venne nominato a deputato in due collegi a grandissima maggioranza. Questi dati bastano per assicurarci che nessuna influenza venne esercitata sopra i suoi elettori dal deputato Gioia; e che infatti la sua elezione fu sincera. Io ne sono convinto, e con questa convinzione voterò per la convalidazione di quest'elezione, salvo che tali argomenti si adducano ancora da cambiare la mia opinione.

LIONE. La legge elettorale parla d'impiegati dell'ordine